

L.R. 8 ottobre 2015, n. 27

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) e abrogazione della L.R. 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi).

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 40/10 del 24 settembre 2015, pubblicata nel BURA 14 ottobre 2015, n. 105 Speciale ed entrata in vigore il 15 ottobre 2015)

Testo vigente

(in vigore dal 15/10/2015)

Art. 1

(Modifica all'art. 2 della L.R. 66/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) è sostituito dal seguente:

"1. I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie del genere *Tuber* e la loro ricerca e raccolta è consentita secondo il calendario di cui al presente articolo:

- a) Tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico), dal 1° ottobre al 15 gennaio;
- b) Tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 3;
- c) Tartufo nero liscio (*Tuber macrosporum* Vitt.), dal 15 ottobre al 31 dicembre;
- d) Tartufo bianchetto o marzuolo (*Tuber borchii* Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile. Per i comuni indicati all'articolo 17, comma 3, la chiusura è anticipata al 15 marzo ad eccezione dei comuni individuati con apposita delibera di Giunta su richiesta delle associazioni riconosciute competenti per territorio;
- e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (*Tuber brumale* Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;
- f) Tartufo moscato (*Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;
- g) Tartufo d'estate o Scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.), dal 15 maggio al 15 settembre e dal 15 ottobre al 31 dicembre. Per i comuni indicati al comma 3 dell'articolo 17, l'apertura è posticipata al 1° giugno e la chiusura al 15 settembre;
- h) Tartufo uncinato (*Tuber aestivum* var. *uncinatum* Chatin), dal 1° ottobre al 15 marzo;
- i) Tartufo nero ordinario (*Tuber mesentericum* Vitt.), dal 1° ottobre al 31 gennaio."

Art. 2

(Modifica all'art. 7 della L.R. 66/2012)

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della L.R. 66/2012 le parole: "ai Comandi provinciali del Corpo Forestale dello Stato (CFS) di competenza territoriale," sono sostituite dalle seguenti: "al competente ufficio del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo".

Art. 3

(Inserimento dell'art. 11-bis nella L.R. 66/2012)

1. Dopo l'articolo 11 della L.R. 66/2012 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis

(Istituzione del logo distintivo "Tartufo d'Abruzzo")

1. La Regione, allo scopo di valorizzare e promuovere la qualità del tartufo abruzzese, istituisce il logo distintivo di: "Tartufo d'Abruzzo".

2. La realizzazione del simbolo grafico, le caratteristiche del prodotto, le regole di utilizzo, le relative modalità di assegnazione dell'attestazione "Tartufo d'Abruzzo" sono definite con atto della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 4

(Modifiche all'art. 17 della L.R. 66/2012)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della L.R. 66/2012 è sostituito dai seguenti:

"3. Nei comuni della Provincia dell'Aquila, in alternativa al vanghetto (o vanghella), di cui al comma 2, è concesso l'utilizzo di uno zappetto rotondeggiante di lunghezza non superiore a 15 centimetri e con un diametro massimo di 1,5 centimetri con un manico inamovibile non superiore a 50 centimetri.

3-bis. È vietato aggiungere agli attrezzi indicati nei commi 2 e 3 staffe o appendici varie."

Art. 5

(Abrogazione dell'art. 21 della L.R. 66/2012)

1. L'articolo 21 della L.R. 66/2012 è abrogato.

Art. 6

(Integrazione all'art. 26 della L.R. 66/2012)

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della L.R. 66/2012 dopo le parole "di raccolta consentiti" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo le quantità di tartufo fresco debitamente dichiarate da acquirenti professionali al Servizio competente della Regione Abruzzo entro le quarantotto ore, festivi compresi, successive alla chiusura prevista dalla presente legge".

Art. 7

(Modifiche all'art. 40 della L.R. 66/2012)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 40 della L.R. 66/2012 è abrogata.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della L.R. 66/2012 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Fino al momento dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 9, le autorizzazioni per la realizzazione di tartufaie controllate non sono consentite."

Art. 8

(Modifiche all'Allegato A della L.R. 66/2012)

1. Dopo il numero 9 della lettera C. dell'Allegato A della L.R. 66/2012 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Senza aver indossato, durante l'attività di ricerca, nel periodo, nei giorni e nei luoghi di apertura della caccia il corpetto o gilet con o senza maniche di tessuto fluorescente con bande riflettenti, (art. 4, comma 2) - Sanzione da € 60,00 a € 180,00".

2. Il numero 10 della lettera C. dell'Allegato A della L.R. 66/2012 è abrogato.

Art. 9

(Modifiche all'art. 4 della L.R. 66/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 66/2012, dopo le parole "durante l'attività di ricerca" sono aggiunte le seguenti: "nel periodo, nei giorni e nei luoghi di apertura della caccia".

Art. 10

(Abrogazione della L.R. 22/1988)

1. La legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi) è abrogata.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).